VERBALE di ACCORDO

Si sono incontrati:

- **Per la Lonati S.p.A. i Sigg.ri: Gian Battista Garza e Bruno Meini.**
- **La RSU aziendale.**
- **Per la FIOM CGIL di Brescia la Sig.ra Silvia Spera.**
- **Per la FIM CISL di Brescia la Sig.ra Laura Valgiovio.**

Nel quadro degli esami congiunti richiesti dalla Rappresentanza Sindacale Unitaria e previsti dall'art. 5 della Legge n. 164 del 20 maggio 1975, preliminari dell'intervento ordinario di cassa integrazione guadagni come richiesto dall'azienda con comunicazione inviata alla RSU aziendale ed alle OO.SS. in data 22 settembre 1998.

Dopo ampia ed articolata discussione le parti qui riunite:

Premesso che:

- la Lonati S.p.A. risulta, allo stato attuale, interessata ad una contrazione degli ordini, causata dalla sfavorevole congiuntura del mercato di riferimento, in particolare nel segmento "Donna";
- per effetto di quanto sopra l'azienda ha illustrato alle OO.SS. ed alla RSU la situazione aziendale con particolare riferimento ai carichi di lavoro per l'anno in corso ed ha sottolineato la necessità di collocare in sospensione a zero ore, con intervento della CIGO, un numero di max. 130 dipendenti fra operai, impiegati e quadri;
- la contrazione dell'attività interesserà il periodo di n° 3 settimane dal 05 al 24 ottobre 1998;
- le esigenze di sospensione con intervento della CIGO, così come rappresentate dall'Azienda, devono intendersi quale strumento atto a gestire l'attuale situazione.

Concordano:

1) Le premesse sono parte integrante del presente accordo;

2) La sospensione a zero ore sarà disposta con inizio dal 05 ottobre 1998 e si protrarrà per n° 3 settimane a tutto il 24 ottobre 1998;

3) Il numero dei dipendenti che saranno sospesi nel periodo di cui al punto 2) che precede si concorda in max. n. 130 unità di cui n. 120 operai e n. 10 impiegati/quadri;

La rotazione avverrà compatibilmente con i programmi produttivi, le esigenze tecnico/organizzative aziendali, nonché le caratteristiche professionali dei lavoratori interessati.

4) L'Azienda si dichiara disponibile a corrispondere ai lavoratori nel periodo di sospensione un anticipo mensile di lire #1.082.500# lorde, salvo buon fine, rapportato al periodo di CIGO individuale.

5) Le sospensioni, al fine di ridurre il ricorso alla CIGO, saranno precedute dall'utilizzo di residui ferie spettanti singolarmente.

Le parti qui intervenute si danno reciprocamente atto dell'avvenuto esperimento della procedura di consultazione sindacale prevista dall'articolo 5 della legge 164/75

Letto, confermato e sottoscritto.

Per la Lonati S.p.A.

Gian Battista Garza

Bruno Meini

Per le OO.SS.

FIOM-CGIL

FIM-CISL

RSU Lonati S.p.A.

Brescia, 28 settembre 1998

VERBALE di ACCORDO

Si sono incontrati:

- **Per la Lonati S.p.A. i Sigg.ri: Gian Battista Garza e Bruno Meini.**
- **La RSU aziendale.**
- **Per la FIOM CGIL di Brescia la Sig.ra Silvia Spera.**
- **Per la FIM CISL di Brescia la Sig.ra Laura Valgiovio.**

Nel quadro degli esami congiunti richiesti dalla Rappresentanza Sindacale Unitaria e previsti dall'art. 5 della Legge n. 164 del 20 maggio 1975, preliminari dell'intervento ordinario di cassa integrazione guadagni come richiesto dall'azienda con comunicazione inviata alla RSU aziendale ed alle OO.SS. in data 24 novembre1998.

Dopo ampia ed articolata discussione le parti qui riunite:

Premesso che:

- la Lonati S.p.A. risulta, allo stato attuale, interessata ad una contrazione degli ordini, causata dal permanere di una sfavorevole congiuntura del mercato di riferimento;
- per effetto di quanto sopra l'azienda ha illustrato alle OO.SS. ed alla RSU la situazione aziendale con particolare riferimento ai carichi di lavoro per l'anno in corso ed ha sottolineato la necessità di collocare in sospensione a zero ore, con intervento della CIGO, un numero indicativamente non superiore a 420 dipendenti fra operai, impiegati e quadri;
- la contrazione dell'attività interesserà il periodo di n° 3 settimane dal 14 al 26 dicembre 1998 e dal 4 al 9 gennaio 1999 ;
- le esigenze di sospensione con intervento della CIGO, così come rappresentate dall'Azienda, devono intendersi quale strumento atto a gestire l'attuale situazione.

Concordano:

1) Le premesse sono parte integrante del presente accordo;
2) Al fine di ridurre il ricorso alla CIGO i dipendenti addetti al reparto "doppio cilindro" nei giorni 9 -10 –11 dicembre 1998 fruiranno di n°24 ore di ferie.

3) Inoltre, l'Azienda potrà comandare in distacco presso altre società collegate e/o controllate dalla LONATI S.p.A. dipendenti interessati alle sospensioni in CIGO.

4) Con le sospensioni, sempre al fine di ridurre il ricorso alla CIGO entro i limiti di cui alla premessa, si procederà contemporaneamente all'utilizzo di residui ferie spettanti singolarmente al 31.12.1998, fermo restando la salvaguardia delle 40 ore necessarie alla copertura del ponte di cui al successivo punto 8).

5) La sospensione a zero ore sarà disposta con inizio dal 14 dicembre 1998 e si protrarrà per n° 2 settimane a tutto il 26 dicembre 1998 e per 1 settimana dal 4 al 9 gennaio 1999;

6) Il numero dei dipendenti che saranno sospesi in CIGO nel periodo di cui al punto 3) che precede si concorda in max. n. 420 unità fra operai, impiegati/quadri;

7) Nel periodo di intervento della CIGO a zero ore, alle normali scadenze di paga, l'Azienda si dichiara disponibile a corrispondere ai lavoratori un anticipo mensile lordo, salvo buon fine, commisurato al trattamento economico di CIGO.

8) Le fermate collettive per ponti, salvo il personale comandato al lavoro per esigenze tecnico-organizzative, verranno effettuate nei seguenti periodi:

- **7 dicembre 1998**
- **28 dicembre 1998 – 31 dicembre 1998**

9) Le 40 ore necessarie alla copertura dei predetti periodi verranno attinte dal monte ore ferie individuale maturato e maturando nel 1998.

10) L'Azienda, per il personale da comandare durante la fermata collettiva, nel rispetto delle esigenze tecnico-organizzative farà ricorso anche al personale avente monte ore ferie in debito ovvero insufficente.

11) I dipendenti che abbiano accantonato ore in "banca ore", utilizzeranno prioritariamente tale accantonamento.

12) Sulla base delle attuali previsioni di mercato, le parti confermano il ricorso alla "Fermata collettiva ferie 1999" per la durata di n°4 settimane.

Le parti qui intervenute si danno reciprocamente atto dell'avvenuto esperimento della procedura di consultazione sindacale prevista dall'articolo 5 della legge 164/75

Qualora la situazione di mercato lo richiedesse, le parti si incontreranno entro il 13 gennaio 1999 per la definizione di eventuali periodi successivi di ricorso alla CIGO, ritenendo pertanto assolti gli obblighi aziendali di cui all'art. 5 Legge n.164/1975.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per la Lonati S.p.A.

Gian Battista Garza

Bruno Meini

Per le OO.SS.

FIOM-CGIL Silvia Spera

FIM-CISL Laura Valgiovio

RSU Lonati S.p.A.

Brescia, 2 dicembre 1998